

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 143/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 108/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica l'allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi <sup>(4)</sup>.
- (5) La direttiva 2006/47/CE abroga la direttiva 74/268/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

DECIDE:

**Articolo 1**

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0055**: Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).»

2. Dopo il punto 44 (decisione 2005/947/CE della Commissione) della parte 2 sono inseriti i seguenti punti:

«45. **32006 R 0217**: Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17).

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 30.11.2006, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19.

46. **32006 L 0047**: Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18).»

3. Il testo del punto 9 (direttiva 74/268/CEE della Commissione) della parte 1 è soppresso.

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 217/2006 e delle direttive 2006/47/CE e 2006/55/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Oda Helen SLETNES

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.